Attestazione

Si attesta che il presente aggiornamento annuale del Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Integrità è stato redatto dal sottoscritto Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 21 gennaio 2019 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma al Consiglio che lo ha adottato con Delibera assunta in data 31 marzo 2021.

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed Integrità ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione.

Venezia, 31 marzo 2021

Firma del Responsabile
Avv. Maela Coccato

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2021 -2023

Con delibera del 31 marzo 2021, il Consiglio Distrettuale dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), considerata il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020 che ha prorogato Il termine per l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al 31 marzo 2021, ha adottato il PTPCT per il triennio 2021-2023, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla L. 190/2012 e ss.m.i.

Il presente Piano definisce la strategia di prevenzione della corruzione dell'Ente attraverso la pianificazione triennale delle misure di carattere prettamente amministrativo e organizzativo finalizzate alla prevenzione del rischio corruttivo.

La pianificazione delle misure richiede, ad ogni aggiornamento del Piano, una revisione dell'analisi dell'organizzazione e delle competenze dell'Ente al fine di valutare le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo, nell'ampia accezione comprendente anche le nozioni di "corruttela" e di "*mala gestio*".

L'approccio seguito è quello della gradualità, tesa al miglioramento progressivo e continuativo, in un'ottica di effettiva sostenibilità, dati i limiti dimensionali e le risorse dell'organizzazione.

Nel Piano confluisce anche il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità alla quale è dedicata apposita sezione.

IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Premessa pag. 4

PARTE PRIMA

STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. La disciplina di riferimento per la redazione del Piano pag. 11

1.2. I fatti corruttivi pag. 15

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1. La legge 247 del 2012 pag. 15

2.2. I componenti e le strutture afferenti pag. 16

3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

3.1. Il Consiglio dell'Ordine: specificazione di ulteriori compiti pag. 17

3.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione pag. 17

3.3. Il responsabile per la trasparenza pag. 19

3.4. I Referenti interni al Consiglio per l'assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza: responsabili trasmissione dati al RPCT; responsabile della pubblicazione dei dati e dell'inserimento degli stessi. pag. 20

3.5. I dipendenti pag. 21

3.6. I destinatari del Piano pag. 21

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza pag 21

Metodologia per l'adozione del PTPCT pag 22

PARTE SECONDA

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Sezione per la trasparenza e l'integrità pag 34

Ambito di applicazione pag 34

Obiettivi della presente sezione pag 35

Modalità di realizzazione degli obiettivi pag. 35

Predisposizione della presente sezione e modalità di aggiornamento pag 36

Modalità di attuazione della presente sezione pag 36

Dati ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria pag 36

Responsabili, modi e tempi di pubblicazione dei dati e degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria pag 39

Accesso agli atti ed accesso civico pag 42

Modalità di pubblicazione della presente sezione e comunicazione pag 43

Coinvolgimento terzi interessati pag 43

Approvazione della presente sezione e relative modifiche pag 43

Sezione altre misure generali di prevenzione pag. 44

Codice di comportamento pag. 44

Tutela del soggetto che segnala illeciti "Whishstelblowig" pag 44

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione pag. 44

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse pag. 45

Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extra istituzionali pag. 46

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice pag. 47

Aree a rischio

Attività successive alla cessazione dal servizio (c.d. pantouflage – revolving doors) pag. 49

Formazione di commissioni assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA pag 50

Formazione del personale pag. 52

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile pag.52

Monitoraggio pag. 53

PARTE TERZA

IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA'

1. La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione pag. 57
2. La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale nelle pubblicazioni pag. 58

Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'orientamento n. 80 del 7 ottobre 2014 ha affermato che i collegi e gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e, pertanto, sono sottoposti all'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. Inoltre, con delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 ha espresso parere positivo in merito all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 anche agli ordini professionali, richiamando:

- l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che dispone "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*",
- e l'art. 3, comma 1 del D.P.R. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

Viene, dunque, ribadita l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, rendendo ad essi applicabile l'art. 1, comma 59 della L.190/2012 che sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nella cui classificazione rientrano, appunto, anche gli ordini professionali in quanto enti pubblici non economici. Si ricorda che con che la Delibera dell'ANAC n. 145/2014 è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11392/2015 depositata in data 24/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale "*la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente*".

Vista la statuizione del Giudice amministrativo, il Consiglio ha tempestivamente deliberato il Piano integrato avendo riguardo alle specifiche peculiarità del Consiglio Nazionale Forense. Nelle more è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" ("Decreto Madia"), che costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all'articolo 7 della

Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Legge Madia"), che ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Severino"), e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"). In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi: - ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; - prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la - concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA; - razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; - individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Il Capo I del Decreto Madia apporta significative modifiche, di seguito indicate, al Decreto Trasparenza.

a) Ambito di applicazione soggettivo

L'art. 3, secondo comma del Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli atri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. "Destinatari"), in quanto compatibile, e specificamente: - **agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali**; - alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse; - alle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, come definite dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione, limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE; in precedenza, invece, tali società erano soggette solo ai commi 15-33 della legge Severino; - alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PA.

b) Ambito di applicazione oggettivo

Il Decreto Madia ha modificato l'art 1, comma primo, del Decreto Trasparenza stabilendo espressamente che al fine di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve essere garantita l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle PA, dunque non limitando l'accessibilità alle sole "*informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle PA*". La previsione di cui innanzi è estesa, per espressa previsione normativa, anche agli altri soggetti di cui all'art. 2 bis del Decreto Trasparenza per come introdotto dall'art. 3 del Decreto Madia.

c) Accesso civico

Il Decreto Madia conferma l'impostazione dell'art. 5 del Decreto Trasparenza di garantire a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai documenti della PA, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel Decreto Trasparenza e previsti all'articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza. In altri termini, così come chiaramente posto in evidenza dalla Relazione illustrativa, la disciplina dell'accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere *"titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*, così come invece stabilito per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza ("RPCT"), che deve decidere nel termine di 20 giorni. Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCC, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

d) **Obblighi di pubblicazione**

Il Decreto Madia specifica, inoltre, la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede: d1. obblighi di pubblicazione in capo a ciascun soggetto di cui all'art. 3, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento (i) alla tipologia di spesa sostenuta, (ii) all'ambito temporale di riferimento, (iii) ai beneficiari (art. 4 bis Decreto Trasparenza), del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l'indicazione dei responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei Documenti (art. 10 Decreto Trasparenza), e delle misure integrative della corruzione ex art. 1. Comma 2 bis della Legge Severino (arti. 12 Decreto Trasparenza); d2. la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante "rinvio", attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati (art. 9 bis Decreto Trasparenza): d3. l'obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale (art. 14 Decreto Trasparenza). Risulta invece abrogato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione e concessione e quelli relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione di personale e, con riferimento ai provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture, o servizi e/o agli accordi stipulati dai soggetti di cui all'art. 3 del

Decreto Madia con soggetti privati o pubblici; viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne (i) il contenuto, (ii) l'oggetto, (iii) l'eventuale spesa prevista e (iv) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento (art. 23 Decreto Trasparenza).

e) **Responsabilità dirigenziale e sanzioni**

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena descritte e, nello specifico, quelle attinenti all'accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, stabilendo che: - il differimento e la limitazione dell'accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine della PA o comunque degli altri soggetti di cui all'art. 3 e cioè di quelli di cui all'attuale art. 2 bis del Decreto Trasparenza; - il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all'ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981; - costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati.

Il Capo II del Decreto Madia apporta le seguenti modificazioni alla Legge Severino:

a) viene attribuito all'ANAC il compito di adottare il Piano, in precedenza spettante al Dipartimento della funzione pubblica; tale Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, costituendo un atto di indirizzo (attraverso l'individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi) sia per le PA, ai fini dei rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione ("Piani triennali"), sia per gli altri Destinatari, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, integrative a quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 (nuovo art. 2 bis Legge Severino);

b) si procede ad una ridefinizione dei ruoli e poteri dell'organo di indirizzo politico, del RPCC e dell'organismo indipendente di valutazione ("OIV") e in particolare:

c) si stabilisce che l'organo di indirizzo politico provveda (a) alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione della trasparenza e (b) all'adozione del Piano triennale su proposta del RPCC entro il 31 gennaio di ogni anno; è previsto che il RPCC sia di rango dirigenziale e debba segnalare all'organo di indirizzo politico ed all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché risponda per omesso controllo sul piano disciplinare ed a titolo di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale, salvo il caso in cui dimostri di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e aver vigilato sull'osservanza del Piano triennale;

d) si prevede che all'OIV spettino i compiti di (d1) verificare la coerenza dei Piani triennali con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, (d2) tener conto, nella misurazione e valutazione delle performance, degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e (d3) verificare il contenuto della relazione sulla performance.

Con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato in via definitiva e pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA). Questo documento è stato predisposto in attuazione del D. L. n. 90/2014, il quale aveva affidato all'ANAC tutte le funzioni e competenze in tema di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, previste dalla legge n. 190/2012. L'iter che ha da ultimo condotto alla versione definitiva del Piano, ha visto l'approvazione di un primo testo schematico il 18 maggio 2016, successivamente sottoposto a pubblica consultazione online, in modo che tutti i soggetti interessati potessero fornire osservazioni e contributi utili. Una bozza definitiva era stata pubblicata il 6 luglio stesso anno. In seguito, il 28 luglio del 2016 il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, presieduto dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, aveva approvato la bozza definitiva.

Infine, come anticipato, giovedì scorso il testo è stato reso ufficiale. Venendo brevemente alla struttura del documento, esso è diviso in una prima parte generale, che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione all'interno tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse controllati, ed una seconda parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici, in particolare: (i) Comuni; (ii) Città metropolitane; **(iii) Ordini e collegi professionali**; (iv) Istituzioni scolastiche; (v) Tutela e valorizzazione dei beni culturali; (vi) Governo del territorio; (vii) Sanità.

Quanto alla natura del Piano, nel testo si chiarisce che "Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati".

Inoltre, il PNA si prefigge gli obiettivi di: (i) rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Corruzione e della Corruzione (PTPC) all'organo di indirizzo; (ii) coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione; (iii) semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e la sezione triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Con riferimento infine alle misure di prevenzione, il Piano si limita ad indicarne le categorie, lasciandone la specifica individuazione alle singole amministrazioni. Si tratta di: (i) misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari

volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; (ii) misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione

Il PNA 2016 è stato redatto tenuto conto delle novità normative introdotte con il decreto legislativo n. 97/2016 e costituisce atto di indirizzo al quale le amministrazioni pubbliche devono uniformarsi. Difatti il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)». Per ciò che concerne gli Ordini ed i collegi professionali, il PNA ribadisce che essi devono dotarsi, qualora non l'abbiano già fatto, di un piano triennale per la prevenzione della corruzione recante apposita sezione che abbia ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. In proposito occorre segnalare che a pagina 55 del PNA, l'ANAC si riserva di adottare specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA. In merito agli obblighi in materia di trasparenza l'ANAC si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali.

1.1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22.11.2017 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (G.U., serie generale, n. 296 del 21 dicembre 2018).

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 22.11.2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.3. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (G.U., serie generale, n.287 del 07 dicembre 2019).

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13.11.2019 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con

particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il presente aggiornamento è stato predisposto recependo le indicazioni di cui alla delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui l'ANAC ha il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – PNA 2019 (atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis Legge 6 novembre 2012 n. 190) in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con il nuovo PNA l'Autorità ha rivisto, consolidando in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni fino ad oggi fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo ed oggetto di appositi atti regolatori. Contestualmente all'adozione dello stesso l'ANAC ha specificato che si intendono superate tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati.

Le nuove disposizioni richiedono un nuovo approccio nella valutazione dei rischi di integrazione di ipotesi corruttive. Il presente Piano – così come quello adottato lo scorso anno – recepisce tale approccio analizzando i singoli processi in cui si può suddividere l'attività tipica dell'Ordine ed indicando le misure volte a minimizzare i rischi individuati. Nel corso del 2021, in base alle indicazioni che verranno fornite dall'ANAC, si valuterà se effettuare una ulteriore e più specifica mappatura dei processi; ad oggi le indicazioni dell'Autorità sono recepite.

2- I compiti dei Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

I Consigli dell'Ordine dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016). Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016).

In merito i Consigli dovranno prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

In tal caso, ad esempio, l'ANAC ha indicato di pubblicare "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. 90/2014.

Sempre nell'ottica di un effettivo coinvolgimento dei Consigli nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, l'ANAC ha ritenuto che ad essi spetti anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Inoltre, i Consigli, secondo quanto previsto nel PNA, dovranno ricevere la relazione annuale del RPC e possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività svolta; infine ricevono dallo stesso RPC segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

I Consigli, infine, dovranno comunicare all'ANAC il nominativo del RPCT, utilizzando il modulo pubblicato sul sito web istituzionale dell'ANAC. Dal punto di vista organizzativo, nel PNA è "auspicato" che l'organo di indirizzo (i.e. Consiglio) faccia in modo che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere e che gli vengano assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura di cui è dotato l'ente, sia nella fase della predisposizione del Piano che delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Nello specifico l'Autorità, con il Comunicato 28 dicembre 2017, constatata l'esiguità del numero dei Responsabili dell'Anagrafe per la stazione appaltante ("Rasa") abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive nella "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" ("Ausa"), ha richiamato i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("Rpct") ad adempiere in merito.

In proposito, si ricorda che nel "Piano nazionale Anticorruzione 2016", approvato con Determinazione Anac n. 831/16, l'individuazione del "Rasa" è individuata come misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. In caso di mancata indicazione nel "Ptct" del nominativo del "Rasa", previa richiesta di chiarimenti al "Rpct", l'Autorità può esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 190/12, nei confronti dell'Organo amministrativo di vertice o del "Rpct", nel caso l'omissione dipenda da quest'ultimo. Resta salva la facoltà delle Amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli ("Rasa" e "Rpct") con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal Dl. n. 179/12 e dalla normativa sulla Trasparenza, in relazione alle dimensioni ed alla complessità della propria struttura. Con precedente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 dicembre 2017, rubricato "Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante ('Rasa')", si richiamano gli "Rpct" a verificare che il "Rasa", indicato nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione", si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di "Rasa" secondo le modalità operative indicate nel Comunicato 28 ottobre 2013.

2. Conclusioni.

In conclusione, proprio in applicazione della normativa anzidetta sull'anticorruzione, gli Ordini i suddetti enti hanno l'obbligo di

- predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione che contenga il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico;
- nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione;

- adempiere, in quanto compatibile, agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e, da ultimo,
- attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.

Infine, come precisato dall'Anac i dirigenti e i quadri di un'amministrazione pubblica, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, che esercitano la professione di avvocato per conto dell'ente di appartenenza sono destinatari del Piano triennale di prevenzione della corruzione (orientamento n. 27 del 28 maggio 2014).

PARTE PRIMA STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. Disciplina di riferimento per la redazione del Piano

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012, è volta a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali.

Invero, l'intervento normativo nasce per ottemperare agli obblighi internazionali, in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta "Convenzione di Merida" - ratificata dall'Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116 - e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) - ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110 - nonché al rapporto redatto dal GRECO, "*Group of States against corruption*", istituito in seno al Consiglio di Europa, che ha adottato la raccomandazione in cui l'organo ha invitato gli Stati membri ad adottare un regime sanzionatorio di misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro la corruzione.

La Legge 190/2012 pone le linee di una politica di contrasto della corruzione e, insieme al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, introduce - o il potenzia, ove esistenti - strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva amministrazione, che sfuggono alla normativa penale.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) costituisce il primo atto di applicazione della novella e lo strumento attraverso il quale organizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo: la sua funzione è di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici dell'ente al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Il Piano presuppone, inoltre, il coordinamento con quanto previsto nel Codice di Comportamento, e nella sezione della Trasparenza, formando con esso un *corpus* organico di norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza amministrativa.

Con l'approvazione del PTPC il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (da ora, il Consiglio) degli intende definire una serie di azioni volte ad arginare il verificarsi di situazioni in cui, nel corso della propria

attività, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. I comportamenti corruttivi rilevanti sono, infatti, più ampi delle fattispecie disciplinate dal codice penale e sono tali da comprendere anche le circostanze in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Con la definizione ed attuazione del presente Piano, il Consiglio intende formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino la riduzione, anche sensibile, del rischio di corruzione.

Per la predisposizione del presente Piano, il Consiglio ha tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite dalla L.190/2012, anche dei seguenti riferimenti normativi:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (DPCM 16 Gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), del Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- le indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex Civit ora ANAC) che la L. 190/2012 ha individuato quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001 emanato con D.P.R. n. 62/2013;
- il D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190) afferente la modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed adottato dalla Civit (ora ANAC) l'11 Settembre 2013 e dei suoi allegati; -
- il D.LGS. 96/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dal Consiglio direttivo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 03.08.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 35 del 24.08.2016 e aggiornato con delibera n. 1208 del 22.11.2017 nonché con delibera n. 1074 del 21.11.2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 296 del 21.12.2018.

Da ultimo, il PNA è stato aggiornato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019.

Il Piano è stato, altresì, redatto tenuto conto: - degli adempimenti previsti dall' art. 1, comma 32 della legge 190 del 2012 e alle modalità operative per l'anno 2019 e 2020; - dei chiarimenti forniti dall'Autorità relativamente al Bando-tipo n. 1-Servizi e forniture in generale e al Bando tipo n. 2-Servizi di pulizia; - delle indicazioni sull'uso di mezzi di comunicazione elettronici per agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro; - della delibera n. 839 del 2 ottobre 2018 con cui il Consiglio dell'Autorità ha aggiornato i prezzi di riferimento della carta in risme nella misura del +9,541% rispetto ai prezzi pubblicati nel settembre 2017.

Infine, il piano è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui: - al comunicato a firma del Presidente *pro tempore* f.f., Professore Merloni, del 13 novembre 2019 recante "Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione"; - al comunicato a firma del Presidente *pro tempore* f.f., Professore Merloni, del 27 novembre 2019 recante "Chiarimenti in merito all'uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"; - al comunicato a firma del Presidente *pro tempore* f.f., Professore Merloni, del 28 novembre 2019 ove sono indicate i requisiti soggettivi per la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli enti pubblici non economici; - alla delibera n.1201 del 18 dicembre 2019 recante "Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001".

Si ricorda da ultimo che il presente piano è stato adottato avuto riguardo alle previsioni di cui al d. l. 162/2019 (c.d. "Milleproroghe") che, sin da ora si rileva, ha sospeso l'applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. 33 del 2013. Più nello specifico, il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 ("le pubbliche amministrazioni").

Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 del D. Leg.vo 33/2013. La sospensione si è resa necessaria in conseguenza dell'intervento di Corte Cost. 21/02/2019, n. 20, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali "generali" previsti dall'art. 19 del D. Leg.vo 165/2001, commi 3 e 4). Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4

della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

1.2. I Fatti Corruttivi

Il concetto di corruzione non è definito nella legge 190. Tuttavia, come osservato dalla circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, "*il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*". Pertanto, precisa di seguito il DFP nella medesima circolare, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319- ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO

2.1. La legge 247 del 2012. Il Consiglio dell'Ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni (art. 25).

Composizione e modalità di elezione

L'art. 28 della nuova legge professionale interviene sulla composizione e sulle modalità di elezione del Consiglio, cambiandone la fisionomia al fine di assicurare rappresentatività ai distretti di Corte d'Appello con il maggior numero di iscritti negli Albi. In quest'ottica si opta a favore per un sistema a rappresentanza variabile: infatti, si prevede che "*il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a)da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti; c)da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti; d)da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti; e)da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti; f)da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti; g)da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti*". Parimenti rilevante, con riguardo alla composizione dell'Ordine, è l'introduzione del principio di equilibrio tra i generi. L'art. 28 aumenta la durata in carica dell'Ordine da due a quattro anni. Il Consiglio elegge, al suo interno, il Presidente (un Vicepresidente eventuale) un Segretario ed un Tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. E' possibile la nomina di commissioni (art. 32).

Funzioni dell'Ordine circondariale alla luce della legge n. 247/12:

Il Consiglio ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni

La nuova legge professionale forense attribuisce all'Ordine Circondariale compiti e prerogative ed in particolare, il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c)

sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d)organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; e)organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);f)vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;g)esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; h)tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i)svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; l)dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m)nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n)può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1e con le modalità nello stesso stabilite; o)interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; p)può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q)può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r)garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione; s)svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t)vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti

2.2. I componenti e le strutture afferenti

Attualmente il Consiglio dell'Ordine di Venezia è composto da un numero di Consiglieri pari a 21, eletti nell'elezione del 19 gennaio 2019 ed in carica fino al 31/12/2022. La prima seduta amministrativa per

l'insediamento si è svolta il 21 gennaio 2019. Sono state richieste ad ognuno dei Consiglieri proclamati il curriculum vitae e il rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 20 del d. lgs. 39 del 2013 nonché quella di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e) f) del d. lgs. 33 del 2013 per l'anno 2020/2021. Le dichiarazioni di cui all'art. 14 saranno adeguate secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 20 del 2019 relativamente alla ritenuta questione di legittimità costituzionale delle Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Si precisa che, alla data di approvazione del presente Piano, sono in corso di aggiornamento i predetti dati. Da ultimo si segnala che il d. l. 162/2019 (c.d. "Milleproroghe") ha sospeso l'applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. 33 del 2013. E, pertanto, tali dati seppur richiesti saranno conservati e detenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del consiglio.

L'Ordine di Venezia dispone di 6 dipendenti a supporto dell'attività amministrativa. Si avvale, altresì, all'occorrenza della collaborazione di consulenti esterni.

Per i dati relativi ai collaboratori esterni e/o consulenti nonché a dipendenti a tempo determinato si rinvia alla sottosezione apposita della sezione "Amministrazione trasparente".

Il Consiglio, inoltre, opera attraverso una fondazione di diritto privato: Fondazione Feliciano Benvenuti per la formazione continua. Per i dati relativi, si rinvia alla relativa sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente".

Il COA, infine, durante la seduta amministrativa ha istituito la Commissione interna sui Diritti Umani.

3. GLI ATTORI DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

3.1 Il Consiglio dell'Ordine

In ottemperanza agli obblighi di legge il COA: a) adotta il Codice di Comportamento in aderenza al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e a quello Deontologico Forense; b) approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con la sezione che riguarda gli obblighi di trasparenza.

3.2 Il responsabile per la prevenzione della corruzione

Come precisato dall'Anac il responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base del dettato normativo, è individuato "di norma" e, dunque, preferibilmente, tra dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. In presenza di determinate circostanze, previa adeguata motivazione, detto incarico può essere esercitato, anche, da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale (orientamento n. 26 del 28 maggio 2014). IL RPC, inoltre non è né responsabile dell'ufficio contratti né dell'ufficio preposto alla gestione del patrimonio, infatti a parere dell'Anac, non è opportuno che il responsabile della prevenzione della corruzione rivesta anche il ruolo di responsabile dell'ufficio contratti o dell'ufficio preposto alla gestione del patrimonio, trattandosi di settori maggiormente esposti al rischio della corruzione - vedi circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica – (orientamento n. 38 del 11 giugno 2014). In via generale,

la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'ANAC ha precisato che, in attuazione delle nuove disposizioni normative, i Consigli che già hanno nominato un responsabile della prevenzione della corruzione dovranno formalizzare con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza.

Con riferimento specifico alla figura del RPCT nell'ambito degli ordini e collegi professionali, il PNA fornisce le seguenti indicazioni: a) il RPCT deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale); b) il RPCT deve essere individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Nondimeno, vista la peculiare struttura organizzativa degli Ordini e Collegi che non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale in tali casi o comunque allorquando il numero dei dirigenti sia esiguo tale da non consentire l'assegnazione ad uno di essi dei compiti del RPCT, lo stesso potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. Secondo quanto si legge a pagina 18 del PNA, la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. Poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un'assoluta eccezione anche la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Inoltre, considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, si esclude la nomina di un dirigente ovvero di un dipendente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con il Consiglio ovvero sia legato da un vincolo fiduciario con uno dei suoi componenti (come ad esempio il caso del dirigente/dipendente che occupandosi di contabilità del Consiglio abbia rapporto fiduciario con il Consigliere tesoriere). Infine, nel PNA si precisa che solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Avuto riguardo a quanto accennato, il COA di Venezia, viste le indicazioni emerse dal d. lgs. 97 del 2016 e alle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA, non ha ritenuto di poter nominare RPCT alcuno dei dipendenti che prestano la propria opera lavorativa presso la sede amministrativa del Consiglio.

Nello specifico, in assenza di dirigenti, il Consiglio dell'Ordine ha accertato che ognuno dei dipendenti di cui è dotato è responsabile di un ufficio esposto a rischio corruzione gestendo le attività relative a: affari generali; relazioni con l'esterno e relazioni con il pubblico; protocollo atti in entrata ed in uscita, diretti anche a terzi e costitutivi di diritti soggettivi ovvero di interessi legittimi; albi, registri e patrocinio a spese dello Stato; tesoreria.

Ciò valutato, il Consiglio dell'Ordine di Venezia, ha valutato di conferire incarico al Consigliere avv. Maela Coccato al fine di adempiere puntualmente e compiutamente agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'avv. Maela Coccato con la predisposizione dell'aggiornamento del Piano adottato per l'anno 2019, ha accettato l'incarico.

A ciò aggiungasi che il Presidente dell'Autorità, *pro tempore* e f.f. Prof. Merloni, con comunicato del 28 novembre 2019 ha fornito alcune precisazioni sull'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali in merito alla nomina del RPCT.

In particolare, è ivi indicato quanto segue. *"Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha riscontrato la non corretta individuazione del soggetto cui affidare i compiti di RPCT all'interno degli ordini/collegi professionali. Come già chiarito nell'approfondimento del PNA 2016, Sezione III dedicata agli ordini/collegi professionali e nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT, il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. Pertanto, è da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno."*.

3.3 Il Responsabile per la Trasparenza

Come da indicazione emergente dal d. lgs. 97 del 2016, il Responsabile per la Trasparenza, coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve provvedere alla redazione e all'aggiornamento della

sezione per la trasparenza e l'integrità, che costituirà oggetto di specifica sezione del presente Piano. Per la individuazione dei compiti precipui del Responsabile per la Trasparenza, si rinvia alla seconda sezione, a ciò specificamente dedicata.

3.4 I Referenti interni al Consiglio per l'assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza: responsabili trasmissione dati al RPCT; responsabile della pubblicazione dei dati e dell'inserimento degli stessi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenuto conto della struttura organizzativa dell'ente, individua nelle persone dei seguenti dipendenti, riportati in ordine alfabetico, i propri Referenti interni per la prevenzione della corruzione nonché per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza:

Lombardo Manuela (Cf LMBMNL64M45L736D) – data ass. 02/01/84 – liv. C2;
- Toso Francesca (Cf TSOFNC69S65L736P) – data ass. 10/10/91 – liv. B3;
- Sartore Milena (Cf SRTMLN68M50B546W) – data ass. 01/07/07 – liv. B2;
- Sposato Marisa (Cf SPSMRS67A58L736o) – data ass. 01/07/07 – liv. B3;
- Brazzolotto Cristina (Cf BRZCST62C61F241L) – data ass. 01/07/07 – liv. B3;
- Villanova Erika (Cf VLLRKE77M50I531Q) – data ass. 04/04/11 – liv. B3

Visto l'esiguo numero di dipendenti, in assenza di uno dei dipendenti stessi, il sostituto viene volta per volta individuato.

I Referenti suddetti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta. L'obiettivo è quello di creare attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offra maggiori garanzie di successo. In particolare, i Referenti dovranno supportare il RPCT per: a) la mappatura dei processi amministrativi; b) l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi; c) l'individuazione di misure idonee all'eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione; d) il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili; e) l'elaborazione della revisione annuale del Piano. I Referenti vigilano sull'osservanza del Codice di comportamento dando impulso all'avvio, in caso di violazione, dei conseguenti procedimenti disciplinari da comunicarsi comunque e tempestivamente al RPCT e all'Ufficio di presidenza del Consiglio e, ove sia loro consentito, applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a comunicare quanto in precedenza, ad ogni singolo dipendente e/o consulente, tramite posta elettronica entro e non oltre gg. 7 dall'approvazione del presente piano.

3.5. I Dipendenti

I dipendenti sono tenuti a: a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti; b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento; d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT; e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPC. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

3.6. I destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti: 1. i componenti del Consiglio; 2. i componenti delle Commissioni ad eccezione di quelli esterni facenti parte di Commissioni che non partecipano di decisioni inerenti i procedimenti amministrativi di cui al successivo paragrafo 4.3.; 3. i consulenti; 4. i revisori dei conti; 5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Con l'adozione del presente Piano, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia definisce anche gli obiettivi strategici da perseguire nel prossimo triennio in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il citato D.Lgs. n. 97/2016, con una specifica modifica della L. 190/2012 (art. 1, comma 8), ha previsto che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

OBIETTIVI GENERALI ED OPERATIVI

- In materia di prevenzione della corruzione è intenzione dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro:

1. **avviare un'azione di promozione della sinergia con altri ordini professionali** => obiettivo operativo => a tal fine si intende promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro tra i RPCT degli Ordini forensi del distretto, quale sede di confronto costante su problematiche comuni. Del resto, le peculiarità degli Ordini professionali, all'interno dell'ampia categoria degli enti pubblici non economici, richiede una costante attività di interpretazione normativa e di ricerca di modelli attuativi coerenti che, molto spesso, non sono facili da

individuare. Inoltre, la disomogeneità degli Ordini forensi dal punto di vista delle dimensioni organizzative, necessariamente rapportate al numero di iscritti e alle attività da svolgere che ne conseguono, portano spesso a difficoltà oggettive nel dare corso ai numerosi adempimenti fissati dalle normative di riferimento, che i Responsabili anticorruzione e trasparenza si trovano a dover affrontare singolarmente.

2. **Completare gradualmente la mappatura di tutte le fasi dei processi individuati nell'area di rischio generali e speciali** => obiettivo operativo => procedere con la mappatura di tutte le fasi dei seguenti processi:

- riconoscimento dei crediti agli iscritti
- provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione dal registro dei mediatori presso organismo di composizione della crisi (occ);

3. **Potenziare il coinvolgimento dei dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione** => obiettivo operativo => a tal fine si darà evidenza nel PTPCT al dovere di collaborazione nei confronti del RPCT e all'obbligo per tutti i dipendenti del rispetto delle misure di prevenzione e trasparenza approvate, la cui violazione è sanzionabile anche disciplinarmente.

4. **Sviluppare la formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** => obiettivo operativo => a tal fine verranno sviluppati percorsi formativi per i dipendenti ed il RPCT.

- In materia di Trasparenza è intenzione dell'Ordine degli Avvocati di Venezia implementare la trasparenza, a tal fine l'Ordine si pone i seguenti obiettivi operativi:

- 1 adeguare la sezione trasparenza rispetto agli standard stabiliti, atteso che, nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, l'adeguamento della predetta sezione è stato soltanto parziale;
- 2 adottare la modulistica relativa all'accesso civico semplice e generalizzato;
- 3 rafforzare il c.d sistema di segnalazione anonima degli illeciti anche, avvalendosi della piattaforma gratuita ed a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, che si basa sul software "WhistleblowingPA" sviluppato da Trasparency International Italia e dal centro Hermès per la Trasparenza ed i diritti umani digitali. Le istruzioni per procedere con un'eventuale segnalazione saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine.

METODOLOGIA PER L'ADOZIONE DEL PTPCT

Il Consiglio, al fine di predisporre un idoneo strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo, ha operato secondo la seguente metodologia:

- individuazione delle aree a rischio;
- individuazione degli interventi per ridurre i rischi;
- definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT.

4.1. La individuazione delle Aree di Rischio

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione

si verifichi. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente. Infatti, attraverso l'esperienza e le conoscenze dei soggetti coinvolti, è stato possibile individuare con maggiore precisione le misure di prevenzione per le singole aree a rischio. In relazione all'individuazione delle aree di rischio, il Consiglio, riservandosi di operare ulteriori approfondimenti in sede di aggiornamento del Piano, ha operato eseguendo preliminarmente una mappatura dei processi, cui ha fatto seguito la valutazione del rischio, ed infine, il trattamento dello stesso. Infine, è stato dato ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni successivi. Di seguito sono indicate le citate attività, con l'esplicazione della metodologia seguita per ognuna di esse.

Mappatura dei processi. L'attività di "mappatura" dei processi è finalizzata ad individuare ed analizzare i processi organizzativi all'interno dell'Ente. Per "processo" si intende una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno. La mappatura si estrinseca in tre fasi: identificazione del processo, descrizione e rappresentazione. In questa prima fase, l'ANAC, ferma restando l'utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione e rappresentazione analitica dei processi, precisa che tale risultato potrà essere raggiunto in maniera progressiva nelle diverse annualità e cicli di gestione del rischio corruttivo.

Tanto premesso, si è proceduto preliminarmente ad identificare i processi dell'Ente che rientrano nelle aree di rischio generiche e specifiche per gli ordini professionali, individuate dall'ANAC nella tabella riepilogativa di cui all'Allegato 1 al PNA 2019.

TABELLA A- IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI

AREE DI RISCHIO		PROCESSI
GENERALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO AVVOCATI, DAL REGISTRO PRATICANTI; 2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO ABILITATI ALLA DIFESA A SPESE DELLO STATO; 3. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SETTORE CIVILE; 4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE; 5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AVENTI AD OGGETTO PARERI CONSULTIVI PREVISTI PER LEGGE; 6. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONCILIAZIONE ISCRITTO/CLIENTE E CONSEGNA DOCUMENTI AL CLIENTE; 7. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI GESTORI PRESSO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC).
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INCASSO QUOTE DAGLI ISCRITTI; 2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PAGAMENTO VERSO I CREDITORI; 3. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI VERSO GLI ISCRITTI E DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI NON DI NATURA

	IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	DEONTOLOGICA; 4. PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE AI PROFESSIONISTI GESTORI DELLA CRISI PRESSO OCC;
	CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	1. SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE)	1. RECLUTAMENTO; 2. PROGRESSIONI DI CARRIERA
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. REDAZIONE DEL BILANCIO
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1. VERIFICA REQUISITI DI PERMANENZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO;
	INCARICHI E NOMINE	1. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1. NOMINA PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICHI LEGALI
SPECIFICHE PER ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI	**FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**	1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI 2. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AGLI ISCRITTI 3. ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
	RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	1. PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITT
	INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	1. INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI SPECIFICI

Valutazione del rischio. La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- Identificazione del rischio;
- Analisi del rischio;
- Ponderazione del rischio

A) **Identificazione del rischio** L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Nella identificazione dei rischi sono stati inclusi tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi ed, a tal fine, è stata coinvolta la struttura organizzativa. Seguendo le linee guida di cui all'allegato 1 del PNA 2019, l'unità di riferimento rispetto alla quale determinare gli eventi rischiosi è stata individuata – tenuto conto del principio di gradualità con cui procedere alla mappatura – nel singolo "processo" ovvero "nelle "singole attività" di cui il processo stesso si compone. In questa prima annualità, data anche la situazione contingente dell'emergenza sanitaria, non si è potuto procedere ad una analisi avanzata di tutti i processi indicati nella tabella sopra riportata, ma soltanto di alcuni di essi. Al fine di assolvere alla richiesta di indicazione delle tecniche utilizzate per l'individuazione dei rischi corruttivi, si rappresenta che, date le piccole dimensioni dell'Ente, si è fatto soprattutto riferimento alle risultanze degli incontri con il personale, alle indicazioni elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento, ai contenuti di seminari di approfondimento sulla materia.Per ogni oggetto di analisi (processo o attività) mappato si è riporta la descrizione degli eventi rischiosi in modo tale da realizzare per ogni processo un catalogo dei rischi (c.d. registro dei rischi).

TABELLA B- REGISTRO DEI RISCHI

PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO AVVOCATI, DAL REGISTRO PRATICANTI;	- USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ; - ASSUNZIONE DI DELIBERE IN ASSENZA DI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO; - ABUSI OD OMISSIONI NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI;
	2	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO ABILITATI ALLA DIFESA A SPESE DELLO STATO;	- RITARDI NELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO - OMESSO O SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE - RITARDO NELL'INSERIMENTO/CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
	3	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SETTORE CIVILE;	- RITARDI NELLA PROTOCOLLAZIONE E NELLA TRASMISSIONE AL CONSIGLIERE ISTRUTTORE - OMESSO O SCARSO CONTROLLO CIRCA I REQUISITI DI AMMISSIONE - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ - MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN ORDINE ALLA TRASMISSIONE
	4	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE;	- RILASCIO DI CERTIFICATI/ATTESTAZIONI FALSE O IN ASSENZA DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO - ABUSI OD OMISSIONI NEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE ATTESTAZIONI PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE

	5	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AVENTI AD OGGETTO PARERI CONSULTIVI PREVISTI PER LEGGE;	- ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL RILASCIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE
	6	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONCILIAZIONE ISCRITTO/CLIENTE E CONSEGNA DOCUMENTI AL CLIENTE;	- ABUSO DEL POTERE ANCHE SUGGESTIVO VERSO UNA DELLE PARTI IN CONTESA PER AGEVOLARNE L'ALTRA
	7	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI MEDIATORI PRESSO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC);	- ASSUNZIONE DI DELIBERE IN ASSENZA DI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO IN CAMBIO DI UTILITÀ; - ABUSI OD OMISSIONI NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INCASSO QUOTE DAGLI ISCRITTI;	- MANCATA RILEVAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE;
	2	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PAGAMENTO VERSO I CREDITORI;	- ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI FORNITORI
	3	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI VERSO GLI ISCRITTI E DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI NON DI NATURA DEONTOLOGICA;	- RITARDO NELLA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MESSA IN MORA; - RITARDO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALLA RISCOSSIONE COATTA.
	4	PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE AI PROFESSIONISTI GESTORI DELLA CRISI PRESSO OCC;	- ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI GESTORI DELLA CRISI
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	1	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	- INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI SERVIZIO O FORNITURA CON MODALITÀ DIRETTE A CREARE VANTAGGI PERSONALI. - FISSAZIONE DI REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE IN MODO DA FAVORIRE UNO SPECIFICO PARTECIPANTE. - REQUISITI DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DISTORTE PER FAVORIRE UN PARTECIPANTE. - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE NON CONCORSUALI ED USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA PIÙ IDONEA ALLE NECESSITÀ DEL CONSIGLIO.
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE PERSONALE)	1	RECLUTAMENTO;	- MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE CONCORSUALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONI GIUDICATRICI. PREDETERMINAZIONE DI PERCORSI AGEVOLATI PER IL PARTECIPANTE AL CONCORSO IN CONTRASTO CON LE REGOLE DI IMPARZIALITÀ.
	2	PROGRESSIONI DI CARRIERA	- MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE CONTRATTUALI PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA. ASSEGNAZIONE DI MANSIONI SUPERIORI CHE POSSANO CONSENTIRE IRREGOLARE PROGRESSIONE ECONOMICA
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INCASSO QUOTE DAGLI ISCRITTI; DI PAGAMENTO VERSO I CREDITORI; DI RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI	RITARDO NELLA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MESSA IN MORA; RITARDO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALLA RISCOSSIONE COATTA DISCREZIONALITA' NEI PAGAMENTI DEI CREDITORI DISCREZIONALITA' NEL RIMBORSO SPESE AI

			CONSIGLIERI -
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1	VERIFICA REQUISITI DI PERMANENZA DI ISCRIZONE ALL'ALBO	DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA MONITORARE E NELLE DECISIONI
INCARICHI E NOMINE	1	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	- CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	1	NOMINA PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICHI LEGALI	- DISCREZIONALITA' NELLA SCELTA DEGLI INCARICATI
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	1	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI	- VALUTAZIONE DELLE ISTANZE SENZA IL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI DAL CNF E DAL COA; VALUTAZIONE DELLE ISTANZE VOLTA A FAVORIRE DETERMINATE ASSOCIAZIONI
	2	RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AGLI ISCRITTI	- RICONOSCIMENTO/MANCATO RICONOSCIMENTO CREDITI PER FAVORIRE/CONTRASTARE INTERESSI DI UNO O PIÙ ISCRITTI IN CAMBIO DI UTILITÀ.
	3	ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	- RICONOSCIMENTO ESENZIONE DALLO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA IN ASSENZA DEI REQUISITI PER FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE UN ISCRITTO.
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	1	PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITT	- RITARDI NELLA RUBRICAZIONE E OMISSIONE NELLA RICHIESTA DOCUMENTI - PREFERENZE NELLA ASSEGNAZIONE A UN MEMBRO; ASSEGNAZIONI MIRATE A FAVORITISMI - ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DAL D.M. 55/2014 IMPARZIALITÀ E UNIFORMITÀ NELLA VALUTAZIONE - ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DAL D.M. 55/2014 - IMPARZIALITÀ E UNIFORMITÀ NELLA VALUTAZIONE - OMESSA RISCOSSIONE DELLA TASSA
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	1	INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	- ADOZIONE PROVVEDIMENTI VOLTI A FAVORIRE UN ISCRITTO - INDICAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PRIVO DEI NECESSARI REQUISITI.

B) **Analisi del rischio** L'analisi del rischio persegue due obiettivi:

primo obiettivo: comprensione degli eventi rischiosi attraverso l'analisi dei c.d. "fattori abilitanti della corruzione" (quei fattori che agevolano la corruzione o una *bad admnistration*, non potendosi - per

come precisato dall'Autorità – sempre individuare un rapporto vero e proprio di causa-effetto); tale analisi ha previsto un coinvolgimento della struttura organizzativa e viene indicata per ogni rischio mappato.

secondo obiettivo: stima del rischio attraverso un approccio di tipo valutativo; si è proceduto pertanto, ad individuare gli indicatori del rischio (c.d. *key risk indicators*). Tali indicatori, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, sono stati individuati soprattutto nella discrezionalità della decisione, distinguendo tra attività discrezionali/vincolate; collegialità o meno dell'istruzione; collegialità o meno della decisione; utilizzo o meno di strumenti informatici; nonché, all'alto grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti ed alla collaborazione dei responsabili e dei dipendenti alla mappatura del processo. Sulla base dei fattori di rischio e indicatori di stima del livello di rischio è stato espresso, secondo "una valutazione prudenziale", un "giudizio sintetico" basato su tre gradi: Basso – Medio - Alto.

TABELLA C- FATTORI ABILITANTI ED INDICATORI DEL RISCHIO

INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9
ATTIVITA' VINCOLATA	ATTIVITA' DISCREZIOANLE	DECISIONE COLLEGIALE	DECISIONE NON COLLEGIALE	ISTRUZIONE COLLEGIALE	ISTRUZIONE NON COLLEGIALE	COLLABORAZIONE DIPENDENTI	RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DIPENDENTI	USO DI STRUMENTI INFORMATICI
BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO

N.	PROCESSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO
1.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO AVVOCATI, DAL REGISTRO PRATICANTI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ VINCOLATA • ISTRUZIONE COLLEGIALE (SEGRETERIA/CONSIGLIERE SEGRETARIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSOGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDNETI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
1.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO ABILITATI ALLA DIFESA A SPESE DELLO STATO	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITA' DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (SEGRETERIA/CONSIGLIERE SEGRETARIO) • DECISIONE COLLEGIALE • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDNETI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
2.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SETTORE CIVILE	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE SINGOLO CONSIGLIERE • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
3.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ VINCOLATA • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIERE TESORIERE/SEGRETERIA) • DECISIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO

			• RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
4.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AVENTI AD OGGETTO PARERI CONSULTIVI PREVISTI PER LEGGE	CARENZA MISURE CONTROLLO INTERESSI ESTERNI	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
5.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONCILIAZIONE ISCRITTO/CLIENTE E CONSEGNA DOCUMENTI AL CLIENTE	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE SINGOLO CONSIGLEIRE • DECISIONE SINGOLO CONSIGLIERE • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
6.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI GESTORI PRESSO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (SEGRETERIA...) • DECISIONE COLLEGIALE • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DEL PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
7.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INCASSO QUOTE DAGLI ISCRITTI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • DECISONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • ISTRUZIONE SEGRETERIA /STRUMENTI INFORMATICI • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
8.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PAGAMENTO VERSO I CREDITORI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • DECISONE CONSIGLIERE TESORIERE • ISTRUZIONE SEGRETERIA/TESORIERE • FATTURAZIONE ELETTRONICA • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
9.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI VERSO GLI ISCRITTI E DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI NON DI NATURA DEONTOLOGICA	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE/VINCOLATA • ISTRUZIONE SEGRETERIA /TESORIERE/ STRUMENTI INFORMATICI • DECISONECOLLEGIALE • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
10.	PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE AI PROFESSIONISTI GESTORI DELLA CRISI PRESSO OCC	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (SEGRETERIA) • DECISIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
11.	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO

			• RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
12.	RECLUTAMENTO	ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
13.	PROGRESSIONI DI CARRIERA	ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE SCARSA CHIAREZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
14.	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONAE • ISTRUZIONE CONSIGLIERE TESORIERE • DECISIONE COLLEGIALE • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
15.	VERIFICA REQUISITI DI PERMANENZA DI ISCRIZONE ALL'ALBO	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • SEGRETERIA - CONSIGLIERI DELEGATI • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
16.	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
17.	NOMINA PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICHI LEGALI	CARENZA DI CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
18.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (COMMISSIONE) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
19.	RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AGLI ISCRITTI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
20.	ESONERO DALL'OBBLIGO DI	CARENZA MISURE	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE

	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	CONTROLLO	• ISTRUZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
21.	PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITTI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE SINGOLO CONSIGLIERE • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI
22.	INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	CARENZA MISURE CONTROLLO	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • DECISIONE COLLEGIALE (CONSIGLIO) • COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI ALLA MAPPATURA DLE PROCESSO • RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA DEI DIPENDENTI

C) Si è quindi proceduto ad assegnare un valore di rischio ad ogni processo esprimendo un giudizio sintetico.

TABELLA D- MISURAZIONE DEL RISCHIO

N.	PROCESSI	MISURAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO
1.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO AVVOCATI, DAL REGISTRO PRATICANTI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ VINCOLATA, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE, IN UN CONTESTO IN CUI VI È UN ALTO GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA E COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI
2.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO ABILITATI ALLA DIFESA A SPESE DELLO STATO	**MEDIO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE, IN UN CONTESTO IN CUI VI È UN ALTO GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA E COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI
3.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SETTORE CIVILE	**MEDIO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, INOLTRE IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E' SOLO PROVVISORIO E PUO'ESSERE REVOCATO EX TUNC DAL MAGISTRATO PROCEDENTE CHE NON RAVVISI I REQUISITI PER L'AMMISSIONE, RESPONSABILITA' COLLEGIALE
4.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI RILASCIO CERTIFICAZIONE	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ VINCOLATA, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI IN UN CONTESTO IN CUI VI È UN ALTO GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA E COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI
5.	PROVVEDIMENTI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE

	AMMINISTRATIVI AVENTI AD OGGETTO PARERI CONSULTIVI PREVISTI PER LEGGE		COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE, IN UN CONTESTO IN CUI VI È UN ALTO GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA E COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI
6.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CONCILIAZIONE ISCRITTO/CLIENTE E CONSEGNA DOCUMENTI AL CLIENTE	**MEDIO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, NELLA QUALE VIENE COINCOLTO UN SINGOLO CONSIGLIERE, DI SCARSO INTERESSE PER IL CONSIGLIERE
7.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI GESTORI PRESSO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)	**MEDIO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ ATTIVITÀ DISCREZIONALE CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE, IN UN CONTESTO IN CUI VI È UN ALTO GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA E COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI
8.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INCASSO QUOTE DAGLI ISCRITTI;	**BASSO**	IL PROVEVDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA E' DISCREZIONALE, MA VIENE EFFETTUATO PER CATEGORIE DI ISCRITTI (CASSAZIONISTI, AVVOCATI, PRATICANTI ABILITATI E PRATICANTI SEMPLICI), L'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA AVVIENE CON STRUMENTI INFORMATICI UNA VOLTA ALL'ANNO PRIMA DELL'EMISSIONE DEI RUOLI, E SOLO IN CORSO DI ANNO MANUALMENTE TRAMITE LA SEGRETERIA,
9.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PAGAMENTO VERSO I CREDITORI;	**MEDIO**	ATTIVITÀ DISCREZIONALE, GESTITA DAL CONSIGLIERE TESORIERE – SISTEMA DELLA FATTUIRAZIONE ELETTRONICA
10.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI VERSO GLI ISCRITTI E DI ASSOLVIMENTO OBBLIGHI NON DI NATURA DEONTOLOGICA	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
11.	PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE AI PROFESSIONISTI GESTORI DELLA CRISI PRESSO OCC;	**MEDIO**	• ATTIVITÀ DISCREZIONALE • ISTRUZIONE COLLEGIALE (SEGRETERIA) • DECISIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
12.	SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE,
13.	RECLUTAMENTO	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE E TENUTO CONTO DELLA CIRCOSTANZA CHE ALLO STATO NON VI È ALCUN FABBISOGNO DELL'ENTE

14.	PROGRESSIONI DI CARRIERA	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE E TENUTO CONTO DELLA CIRCOSTANZA CHE ALLO STATO NON VI È ALCUN FABBISOGNO DELL'ENTE
15.	RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
16.	VERIFICA REQUISITI DI PERMANENZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO (AREA CONTROLLI .....)	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
17.	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE,
18.	NOMINA PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICHI LEGALI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE,
19.	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
20.	RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AGLI ISCRITTI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
21.	ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
22.	PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAGLI ISCRITT	**MEDIO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON ISTRUZIONE DEL SINGOLO CONSIGLIERE, VALUTAZIONE COLLEGIALE E RESPONSABILITA' COLLEGIALE
23.	INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	**BASSO**	TRATTASI DI ATTIVITÀ DISCREZIONALE, CHE COINVOLGE MOLTEPLICI SOGGETTI, CON VALUTAZIONI COLLEGIALI, E RESPONSABILITA' COLLEGIALE

D) **Ponderazione del rischio** Terminata la fase di analisi del rischio espressa mediante un giudizio sintetico (Basso- Medio Alto) si è proceduto con la ponderazione del rischio, al fine di stabilire:

le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, in alcuni processi si è deciso di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti (in considerazione delle

piccole dimensioni dell'Ente e del principio di sostenibilità economica, ma anche in considerazione che si è ritenuto il c.d. rischio residuo prossimo allo zero).

In ordine alla priorità di trattamento si è proceduto partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata, soprattutto per il numero di processi lavorati, per poi procedere gradualmente al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. L'azione è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio.

PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. SEZIONE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Ambito di applicazione.

Il d. lgs. 33/2013 recante misure in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come da ultimo modificato dal d. lgs. 97 del 2016 prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di una sezione appositamente dedicata di un alla trasparenza e l'Integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura della integrità. La sezione deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Obiettivo della presente sezione è quello, quindi, di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al predetto d. lgs 33/2013.

Ottemperando a tali disposizioni il Consiglio, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, ha predisposto la sezione, i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con la normativa vigente, ove applicabili, tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

Si evidenzia inoltre che nel PNA 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avuto ad affermare "adotterà specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del presente PNA. Saranno, pertanto, forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali" (cfr. pagina 55). Indicazioni poi confermate nei PNA successivi.

La predisposizione della presente sezione consolida la promozione della trasparenza, dell'integrità in coerenza con la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) nonché del Codice Etico e comportamentale predisposto dal Consiglio.

Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni adottate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione nonché nel Codice Etico e comportamentale.

Nelle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione degli anni successivi di aggiornamento del PNA, con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.2. Obiettivi della presente sezione.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Gli obiettivi, quindi, in materia di trasparenza sono: a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non; b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

1.3. Modalità di realizzazione degli obiettivi.

Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente sezione devono essere realizzati attraverso:

a) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività del Consiglio e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d. lgs. 33/2013, successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle delibere e nei cd. "orientamenti" adottati n merito;

b) il monitoraggio delle attività svolte degli uffici al fine di garantirne la immediata trasparenza e verificare la integrità delle scelte poste in essere dai dipendenti a tali uffici preposti;

c) la individuazione e la pubblicazione di "dati ulteriori". Si tratta di dati scelti dal Consiglio in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dal Consiglio nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dello stesso;

d) informatizzazione dei flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del responsabile della trasparenza.

1.4. Predisposizione della presente sezione e modalità di aggiornamento.

Per la predisposizione della presente sezione nonché per i suoi contenuti sono stati coinvolti tutti i dipendenti del Consiglio, nonché tutti i Consiglieri in quanto potenziali delegati alle richieste di accesso agli atti giusto regolamento del Consiglio.

L'aggiornamento della presente sezione avviene annualmente, salvo la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento della sezione con riferimento a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza.

1.5. Modalità di attuazione della presente sezione.

Il responsabile della trasparenza si avvale dei dipendenti del Consiglio, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". I dati verranno pubblicati in base al principio della tempestività e comunque nel rispetto delle previsioni di cui alla tabella riportata nell'art. 7 della presente sezione. Viste le ridotte dimensioni del Consiglio, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.

1.6. Dati ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria:

a) i dati concernenti la sezione per la trasparenza e l'integrità - sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente",

b) i dati concernenti la organizzazione del Consiglio - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", i dati relativo alla composizione del Consiglio e degli uffici (sia amministrazione che segreteria) con la indicazione delle rispettive competenze.

c) i documenti su Consiglieri e Revisori - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", l'atto di proclamazione e durata del mandato; curriculum vitae; compensi a qualunque titolo connessi allo svolgimento della carica; importi di viaggio e missioni; dati relativi ad altre cariche presso altri enti pubblici o privati con indicazione dei compensi assunti a qualsiasi titolo; ogni altro eventuale incarico con oneri a carico della finanza pubblica;

e) le informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali, consulenziali e collaboratori - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", l'atto di conferimento di incarico e compenso stabilito; curriculum vitae; incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Consiglio o svolgimento di attività professionali; estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di consulenza o collaborazione conferiti a soggetti esterni con indicazione della durata, del compenso, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; elenco aggiornato delle posizioni dirigenziali (integrato dai relativi titoli e curricula) attribuite a persone, anche esterne al Consiglio, individuate discrezionalmente senza procedure pubbliche di selezione di cui all'art. 1, comma 39 e 40, legge n. 190 del 2012;

f) il personale - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", conto annuale del personale a tempo indeterminato e delle relative spese sostenute (di cui

all'art. 60, comma 2, d. lgs. 156/2001), nell'ambito del quale sono rappresentanti i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio con il relativo costo, con il dettaglio della distribuzione agli uffici di diretta collaborazione con il Consiglio; rilevazione trimestrale dei tassi di assenza distinti, ove possibile, per uffici; elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei dipendenti con dettaglio della durata e del compenso. Medesimi obblighi riguardano i dati concernenti il personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato;

g) i dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", elenco dei bandi di concorso in corso ed espletati nell'ultimo triennio, con relativa indicazione del numero di dipendenti assunti e spese effettuate; dati relativi ai livelli di benessere organizzativo; CCNL nazionale vigente con eventuali interpretazioni autentiche;

h) i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", elenco degli enti pubblici vigilati o finanziati o in cui il Consiglio abbia il potere di nomina degli amministratori, delle società in cui il Consiglio detiene direttamente quote di partecipazione, degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo del consiglio, con elencazione delle funzioni attribuite e attività svolte in favore del Consiglio e rappresentanza grafica dei rapporti tra tali enti ed il Consiglio. Indicazione della relativa ragione sociale, misura della partecipazione del Consiglio, onere complessivo annuale gravante sul bilancio del consiglio, numero di rappresentanti del Consiglio nell'organo di governo e relativo eventuale trattamento economico complessivo, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, nominativo e compenso degli amministratori. Collegamento con i siti istituzionali di tali enti ove sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico di cui agli artt. 14 e 15 del d. lgs. 33/2013;

i) i dati relativi a provvedimenti amministrativi: è pubblicato sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", elenco dei provvedimenti adottati dal Consiglio all'esito di sedute amministrative ordinarie o straordinarie e anche i provvedimenti finali relativi ad autorizzazioni o concessioni, contratti pubblici, accordi, convenzioni e protocolli. Oltre all'elenco dei provvedimenti, è indicato il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista ed i riferimenti al corrispondente fascicolo (telematico o cartaceo) del procedimento;

l) gli atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere superiori a mille euro - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", gli atti di concessione e di determinazione dei relativi criteri e modalità di attribuzione, con indicazione dettagliata di tutte le informazioni rilevanti;

m) i dati di bilancio - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", bilancio preventivo e consuntivo entro gg. 30 (trenta) dalla relativa adozione o approvazione da parte del Consiglio, e relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata;

n) i beni immobili e patrimonio - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", informazioni identificative sugli immobili posseduti e canoni di locazione versati o percepiti;

o) i dati relativi a controlli - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio;

p) i dati concernenti i tempi di pagamento - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macroarea "Amministrazione Trasparente", "indicatore dei pagamenti" da pubblicarsi annualmente e "l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" recanti i tempi e modi di pagamento di beni, servizi e forniture

q) i procedimenti amministrativi - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente": - descrizione sintetica relativa alle tipologie di procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio; - per ogni procedimento amministrativo è necessario indicare: il quadro normativo di riferimento; l'ufficio responsabile della istruttoria e i relativi recapiti sia telefonici che telematici; il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti sia telefonici che telematici; l'ufficio o l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento, anche con la indicazione dei recapiti telefonici e telematici; la modulistica completa per la presentazione delle istanze, i recapiti degli uffici competenti a ricevere le domande e ogni altra indicazione necessaria per la richiesta di informazione; il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento; i casi nei quali il provvedimento può essere sostituito da autodichiarazione dell'interessato o in cui si perfeziona il silenzio assenso; gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore dell'interessato; i link di accesso ai servizi on line; le modalità di effettuazione dei pagamenti necessari; le convenzioni quadro stipulate allo scopo di accedere direttamente agli archivi delle pubbliche amministrazioni in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive ed ogni altra forma utilizzata per lo svolgimento dei controlli su tali dichiarazioni;

r) i pagamenti informatici - sono pubblicati sul sito istituzionale, in apposita sezione della macro area "Amministrazione Trasparente", dati ed informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti in modalità informatica ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 82/2005 (indicazione codice IBAN e codici identificativi), da specificarsi pure nelle richieste di pagamento;

s) i contratti pubblici - informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione oggetto di contratti pubblici, secondo quanto previsto ai sensi del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.

1.7. Responsabili, modi e tempi di pubblicazione dei dati e degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria. Nella tabella sottoesposta sono riportati i dati che il Consiglio intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito istituzionale nella macroarea "Amministrazione trasparente" salvo le eventuali diverse indicazioni che l'Autorità Nazionale Anticorruzione vorrà fornire in esito alla adozione di linee guida specifiche (cfr. precedente § 1.1.) Nella tabella sono indicati i referenti interni (uffici) per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati che dovranno essere inviati con unica mail al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al responsabile della pubblicazione dei dati e al responsabile dell'inserimento degli stessi per come individuati nel precedente paragrafo 3.2. e 3.4. della parte prima del presente Piano.

DATI - ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI	TEMPI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO
a) atti normativi ed amministrativi generali	Ufficio amministrativo	Entro gg. 90 (sessanta) dall'adozione ed approvazione del presente piano.
b) dati concernenti la sezione riguardante la trasparenza e l'integrità	Responsabile della trasparenza avuto riguardo ai dati trasmessi dai referenti interni in materia di anticorruzione	Entro gg. 90 (sessanta) dall'adozione ed approvazione del presente piano.
c) dati concernenti la organizzazione del Consiglio	Responsabile della trasparenza	Entro gg. 45 (quarantacinque) dall'approvazione ed adozione del presente piano e comunque entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla proclamazione da parte del Presidente uscente dei componenti del Consiglio subentrante.
d) documenti su Consiglieri e Revisori	Responsabile della trasparenza avuto riguardo ai dati trasmessi dai componenti il Collegio di	Entro gg. 45 (quarantacinque) dall'approvazione ed adozione del presente piano e comunque entro e non oltre gg. 30 (trenta)

	revisione e dai componenti il Consiglio	dalla proclamazione da parte del Presidente uscente dei componenti del Consiglio subentrante.
e) informazioni sui titolari di incarichi dirigenziali, consulenziali e collaboratori	Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con i referenti degli uffici coinvolti	Entro gg. 30 (trenta) a decorrere dal conferimento dell'incarico
f) personale	Ufficio amministrativo	Entro e non oltre gg. 60 (sessanta) a decorrere dall'adozione ed approvazione del presente piano. E comunque entro gg. 30 (trenta) in tutti i casi di nuova assunzione.
g) dati relativi al reclutamento e alla contrattazione collettiva	Ufficio amministrativo	Entro e non oltre gg. 60 (sessanta) a decorrere dall'adozione ed approvazione del presente piano. E comunque entro gg. 30 (trenta) in tutti i casi di nuova assunzione.
h) dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato	Ufficio amministrativo	Entro gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla adozione ed approvazione del presente piano.
i) dati relativi a provvedimenti amministrativi	Ufficio amministrativo e affari generali	Senza indugio e comunque non oltre gg. 15 dall'adozione del provvedimento ad opera del Consiglio.

l) atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque genere superiori a mille euro	Responsabile della prevenzione della corruzione avuto riguardo ai dati ricevuti dall'ufficio affari generali	Entro gg. 45 (quarantacinque) dalla concessione di sovvenzioni, elargizioni di contributi e sussidi di qualunque genere superiori comunque a mille euro.
m) dati di bilancio	Ufficio contabilità (tesoreria)	Bilancio preventivo e consuntivo entro gg. 90 (trenta) dalla relativa adozione o approvazione da parte del Consiglio e comunque dopo i controlli di rito.
n) beni immobili e patrimonio	Ufficio contabilità (tesoreria	Entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dall'adozione del presente piano.
o) dati relativi a controlli	Responsabile della prevenzione della corruzione	Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, unitamente agli atti cui si riferiscono, riguardanti organizzazione e attività del Consiglio da pubblicarsi entro e non oltre gg. 30 (trenta) decorrenti dal mancato recepimento
p) dati concernenti i tempi di pagamento	Ufficio contabilità (tesoreria)	Entro gg. 15 dall'adozione ed approvazione del presente piano.
q) procedimenti amministrativi	Ufficio amministrativo	Senza indugio.
r) pagamenti informatici	Ufficio contabilità (tesoreria)	Entro gg. 15 dall'adozione ed approvazione del presente piano.

s) contratti pubblici	Ufficio contabilità (tesoreria	Entro gg. 60 dalla sottoscrizione del contratto.

1.8. "Dati ulteriori"

Il Consiglio, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare in una sezione dedicata nella macroarea "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale: - incarichi conferiti per l'assistenza legale del Consiglio in giudizio. La pubblicazione avviene sul sito a cura del responsabile della trasparenza entro e non oltre gg. 90 (trenta) dal conferimento dell'incarico o comunque su base semestrale.

1.9. Accesso agli atti ed accesso civico.

Il Consiglio dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990. L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato"). Per quest'ultimo tipo di accesso l'ANAC si è riservata di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016). Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

<u>Come esercitare il diritto nell'ambito del Consiglio</u>

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell'accesso civico del Consiglio mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto e rinvenibile nell'apposita area del sito web istituzionale dedicata all'accesso civico. Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO". Il Responsabile per l'accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del

Consiglio Il documento, l'informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell'accesso civico

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell'accesso civico del consiglio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ella trasparenza del Consiglio, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta. Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo, provvede, nei termini di cui all'art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile dell'accesso civico del Consiglio è l'avv. Maela Coccato. L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: consiglio@ordineavvocativenezia.it.

L'indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell'accesso civico, è: consiglio@ordineavvocativenezia.it.

1.10. Modalità di pubblicazione della presente sezione e comunicazione.

La sezione viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. In via generale in applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito.

1.11. Coinvolgimento di terzi interessati.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento e/o aggiornamento della presente sezione.

1.12. Approvazione della presente sezione e relative modifiche.

La presente sezione è approvata dal Consiglio in carica al momento della proposta di adozione da parte del Responsabile della trasparenza. Eventuali modifiche saranno approvate dal medesimo Consiglio approvante ovvero da quello successivo subentrante sempre e solo su proposta del responsabile della trasparenza. Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento della sezione, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento della sezione avviene annualmente e di regola entro il 31 gennaio.

1.13. Disposizione finale. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali di cui alla legge n. 190 del 2012, del d. lgs. 33/2013 nonché del d. lgs. 39 del 2013.

SEZIONE ALTRE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

1. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Costituisce parte integrante del Piano il Codice Etico e di Comportamento dell'Ente, proposto dal Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed adottato con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro del 31 marzo 2021, si rinvia alla apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

2. TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALA ILLECITI "WHISHSTELBLOWIG"

Il meccanismo del c.d. "whistleblowing" è entrato a far parte delle misure di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPCT che ne assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la Legge 179/2017 del 30 novembre "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, ivi stabilendo una serie di garanzie per il dipendente.

Attuazione della misura Predisposizione di un'apposita casella email all'interno del proprio sito web in cui sarà possibile compilare un modulo per ricevere le segnalazioni di illecito che, una volta riempito, verrà inviato automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica del RPC. L'identità del segnalante verrà protetta in ogni contesto antecedente e successivo alla segnalazione attraverso il rilascio, al termine della procedura, di un codice sostitutivo dei dati identificativi del denunciante.

La misura non è stata attuata a causa dell'emergenza epidemiologica. Si prevede che possa essere realizzata nell'anno 2021. Intanto che la misura sopradescritta verrà attuata, si predisporrà un contenitore riservato in cui potranno essere, anonimamente, inserite le segnalazioni.

3. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

La legge anticorruzione all'articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b) introduce quale ulteriore misura di prevenzione del rischio corruzione la rotazione degli incarichi. La *ratio* delle previsioni normative è quella

di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimento per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti. Infatti, come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione. La rotazione del personale è inoltre prevista nell'ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'ente:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater.

Attuazione della misura Stante l'attuale articolazione della dotazione organica del Consiglio, non è stato possibile per questo Ente, per l'anno 20120 e non lo sarà per l'anno p.v., assumere come misura di prevenzione strutturale la rotazione periodica del personale.

4. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di quelle contenute nel Codice di Comportamento del Consiglio, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il RPCT deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a

responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Attuazione della misura

Pubblicazione del Codice di comportamento del Consiglio e del PTPCT sul sito web istituzionale.

Formazione/Informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPCT e del Codice di Comportamento.

Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale.

Inserimento, nei provvedimenti e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento ovvero la dichiarazione di astensione nel provvedimento, atto ovvero parere medesimo.

5. SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente, funzionario o dipendente di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, aumentando, così, il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di secondi incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi. Tuttavia, lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente. Tali considerazioni hanno indotto il legislatore ad intervenire sulla disciplina degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, modificando, con la legge n. 190/2012, il disposto dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Attuazione della misura: • il conferimento d'incarico operato direttamente dall'ente, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengono da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza sono disposti secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tale da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (art. 53 comma 5); • in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionale, è tenuto a valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali (art. 53 comma 7); • colui conferisce o autorizza incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (art. 53 comma 12).

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (art. 53 comma 9).

Attuazione della misura Adozione di criteri specifici in ragione del conferimento di incarico interno all'ente avuto riguardo alle mansioni assegnate al dipendente. Non sono mai stati autorizzati incarichi ai dipendenti e si prevede che ciò non avverrà neanche nel 2021.

6. INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92), che attua la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge anticorruzione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico, ha disciplinato: - delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; - delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; - delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Il Legislatore ha ritenuto in via presuntiva che lo svolgimento di certe attività e/o funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli e, quindi, comportare il rischio di un accordo di natura corruttiva per conseguire il vantaggio in maniera illecita; inoltre, il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe inquinare l'imparziale azione pubblica, costituendo terreno fertile ad illeciti scambi di favori; infine, in caso di condanna penale, anche se non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia, in via precauzionale, di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali. In particolare, il decreto legislativo 39/2013 prevede fattispecie di: - inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); - incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

I casi di inconferibilità sono riconducibili a tre tipologie:

1. inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (Capo II). In merito all'art. 3, unica disposizione contenuta nel citato Capo, l'Anac ha precisato che: a. le situazioni di inconferibilità trovano applicazione non solo in caso di conferimento di un nuovo incarico dirigenziale o amministrativo di vertice ovvero di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico, ma anche in caso di rinnovo dello stesso (orientamento n. 97 del 21 ottobre 2014); b. qualora la causa di inconferibilità sia emersa successivamente alla nomina di un dirigente o di un funzionario, l'organo

dell'Ente che ha conferito l'incarico deve dichiararne la nullità (orientamento n. 98 del 21 ottobre 2014); c. la revoca dell'incarico dirigenziale, conseguente all'accertamento di una situazione di inconferibilità non deve essere preceduta da un procedimento disciplinare, essendo tale profilo di responsabilità diverso e autonomo rispetto all'effetto di natura amministrativa previsto dal legislatore quale conseguenza della condanna per reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale (orientamento n. 92 del 7 ottobre 2014); d. gli effetti dell'inconferibilità decorrono dal momento in cui la decisione di inconferibilità è divenuta esecutiva (orientamento n. 91 del 07 ottobre 2014); e. sussiste il diritto alla restitutio in integrum nel caso in cui la situazione di inconferibilità cessa di diritto in presenza di una sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento (orientamento n. 90 del 07 ottobre 2014); f. una volta venuta meno la durata dell'inconferibilità l'Ente può conferire all'interessato un nuovo incarico, non essendo possibile, per il medesimo reato, contestare la sussistenza di una nuova situazione di l'inconferibilità, in presenza di una successiva sentenza anche non definitiva di condanna (orientamento n. 89 del 07 ottobre 2014); g. il regime delle inconferibilità non può estendersi anche alle ipotesi di reati commessi nella forma del tentativo rientrando nella discrezionalità del legislatore identificare ipotesi circoscritte relative ai soli reati consumati comportanti, quali conseguenze della violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, l'impossibilità di conferire allo stesso dipendente un incarico dirigenziale, ovvero lo svolgimento di una funzione dirigenziale - Corte cost., 3 maggio 2002, n. 145 – (orientamento n. 68 del 09 settembre 2014); h. non rileva, ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, la concessione della sospensione condizionale della pena - Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206 – (orientamento n. 58 del 22 febbraio 2014); i. le cause di inconferibilità cessano di diritto laddove intervenga, per il medesimo fatto, una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, sia pure per prescrizione, restando comunque ferme le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 di questa Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da precedenti condanne venute meno successivamente per intervenuta prescrizione (orientamento n. 55 del 03 luglio 2014); j. non rileva ai fini dell'inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena - Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206 – (orientamento n. 54 del 3 luglio 2014); 2. inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (Capo III). Tuttavia l'Anac ha precisato nell'orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014 che l'art 4 (Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati) non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. La suddetta norma, inoltre, sancisce l'inconferibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione

o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche;

3. inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (Capo IV). L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico che, come precisato dall'Anac, deve essere presentata all'amministrazione presso il quale è conferito l'incarico dirigenziale (orientamento n. 60 del 22 luglio 2014). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Le cause di incompatibilità sono previste dai capi V e VI del predetto decreto legislativo 39/2013 e corrispondono a due tipologie di situazioni:

1. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (Capo V). Tuttavia l'Anac ha precisato nell'orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014 che l'art 9 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. La suddetta norma, inoltre, sancisce l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche;

2. incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (Capo VI). Il controllo è effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente o su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità: emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento; emerge nel corso del rapporto, il RPC contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Attuazione della misura Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico. Pubblicazione, ove inviate, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconferibilità o incompatibilità sul sito web. Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico. Dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.

7. ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (c.d. pantouflage – revolving doors)

La legge anticorruzione ha introdotto un nuovo comma (16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, volto a contenere il rischio di situazioni di potenziale corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando così a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. In virtù di quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, i dipendenti dell'Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l'amministrazione pubblica nei tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. L'Anac ha precisato che sussiste il divieto di contrattare con la p.a. di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, anche nei confronti di un dipendente che ha esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, anche presso un settore di attività diverso ma comunque afferente alle attività precedentemente svolte, allorquando esercita un'attività professionale presso soggetti privati destinatari dei suddetti poteri (orientamento n. 65 del 29 luglio 2014).

Attuazione della misura Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di presentare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Consiglio nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto. Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs. 165/2001.

9. FORMAZIONE DI COMMISSIONI ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il nuovo art. 35 bis introdotto nel corpo normativo del Dlgs. n. 165/2001 dal comma 46 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. Inoltre, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e nell'Allegato 1 del citato PNA, ai fini dell'applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, l'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso; - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013; - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; - all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. L'Anac ha precisato che il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, fino a quando non sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento (orientamento n. 66 del 29 luglio 2014). L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). In caso di violazione delle limitazioni, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, gli atti e i contratti sono nulli e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto. Tale preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la stessa non è ancora irrevocabile. La specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, funzionari e titolari di posizione organizzativa.

Attuazione della misura Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte: - dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici;

- del personale preposto alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici.

Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale.

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione, tanto che il PNA la inserisce fra le misure di prevenzione obbligatorie: la conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello locale. Inoltre, una formazione adeguata favorisce la creazione di una base omogenea minima di conoscenza oltre che la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

L'attività di formazione sarà strutturata su due livelli: - un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità e dell'aggiornamento delle competenze; - un livello specifico, rivolto al RPC, ai suoi referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio sulle tecniche di risk management e sulle politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Attuazione della misura La formazione, estesa a tutti i pubblici dipendenti, si articolerà in tre incontri della durata di tre ore ciascuno sulle seguenti tematiche: - la legge 190/2012: profili illustrativi ed applicativi; - diritto amministrativo: profili amministrativistici della disciplina sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e gli obblighi di trasparenza; - diritto penale: i reati contro la P.A.. L'attività di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai dirigenti ed ai referenti individuati dal RPC in tema di risk management, invece, è modulata in un unico incontro, della durata di tre ore, ed è volto ad approfondire le tematiche della gestione del rischio: identificazione, analisi, valutazione del rischio e individuazione delle misure idonee per prevenire i rischi di verificazione di fenomeni corruttivi.

Nell'anno 2020 sono stati analizzati gli interventi legislativi in materia di trasparenza nonché gli atti di regolazione secondaria adottati dall'ANAC con specifico riguardo ad alcuni settori. Sono stati coinvolti i dipendenti del Consiglio nei confronti dei quali nel 2021 sarà somministrata una formazione di natura generale, con formazione specifica per i settori della contabilità, affari generali e ufficio albi

11. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Secondo le prescrizioni del PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. L'obiettivo è diffondere la cultura della trasparenza e sollecitare l'esercizio da parte dei cittadini, delle imprese e di tutti gli attori istituzionali collegati in un sistema di network, di un'azione di "controllo" sociale fino ad arrivare alla denuncia del comportamento illecito. Tale azione di prevenzione e contrasto della corruzione deve essere implementato costantemente anche attraverso l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione. Le modalità con le quali si attuerà il rapporto relazionale dovrà essere pubblicizzato in modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori.

Attuazione della misura Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione, conflitto d'interessi del tipo di quello descritto nell'ambito della misura "Tutela del soggetto che segnala illeciti". La misura non è ancora stata attuata a causa dell'emergenza epidemiologica. Per il 2021 verrà creata una mail dedicata: comunica con il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

13. MONITORAGGIO:

13.1. dei tempi procedimentali

Il PTPCT, a norma di quanto prescritto dall'art. 1 comma 9 lett. d) della L. 190/2012, deve monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti in quanto attraverso lo stesso potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. L'art. 35 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, inoltre, ha disposto che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito internet i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, riportando anche il termine per la conclusione dello stesso.

Attuazione della misura Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedimentali, con rendicontazione annuale: - del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nel semestre; - delle motivazioni del ritardo; - delle iniziative intraprese per eliminare le anomalie. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale. Nel 2020 I procedimenti amministrativi si sono conclusi in ritardo nei termini individuati nella tabella di cui alla Sezione Amministrazione trasparente (cfr. infra).

13.2. dei rapporti amministrazione/soggetti esterni

A norma dell'art. 1 comma 9 lett. e) della l. 190/2012, il PTPC deve monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Sul punto l'Anac ha precisato che: - il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) e le relative verifiche di eventuali relazioni di parentela o

affinità trovano applicazione nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti dell'amministrazione (orientamento n. 64 del 29 luglio 2014); - si devono monitorare tutti procedimenti di autorizzazione, anche quando sono privi di effetti economici diretti ed immediati per i destinatari (orientamento n. 63 del 29 luglio 2014).

Attuazione della misura Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.

SCHEMA MISURE GENERALI (paragrafo 5 dell'Allegato 1 del PNA 2019 recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi")

TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DESCRITTIVI	PROGRAMMAZIONE
CODICE DI COMPORTAMENTO		Misura adottata
WHISTLEBLOWING		Da attuare mediante predisposizione di un'apposita casella email all'interno del sito web in cui sarà possibile compilare un modulo per ricevere le segnalazioni di illecito che, una volta riempito, verrà inviato automaticamente dal sistema all'indirizzo di posta elettronica del RPC
ROTAZIONE PERSONALE		Non prevista stante le piccole dimensioni dell'Ente
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE		Codice di comportamento; Formazione sull'obbligo di astensione Informativa scritta Inserimento, nei provvedimenti e nei pareri, di un'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi, ovvero la dichiarazione di astensione nel provvedimento, atto ovvero parere medesimo.

SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO - ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI		Adozione di criteri specifici in ragione del conferimento di incarico interno all'ente avuto riguardo alle mansioni assegnate al dipendente
INCONFERBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI		Acquisizione e pubblicazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000.
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE		Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A Creazione di una mail dedicata
FORMAZIONE DEL PERSONALE		L'Ordine proseguirà le attività di formazione rivolte al RPCT ed ai dipendenti almeno una volta l'anno
TRASPARENZA		Regolamento pubblicato sul sito. Nel 2021 l'area verrà ampliata con la modulistica.
PANTAUFLAGE		Inserimento nel contratti di assunzione del personale del divieto di presentare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto; nelle procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate, in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che abbiano

		esercitato poteri autoritativi negoziali per conto del Consiglio nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto. Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs. 165/2001.
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI DI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER I DELITTI CONTRO LA PA		Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici; del personale preposto alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Pronuncia nei

		propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I Titolo II del codice penale.
MONITORAGGIO: DEI TEMPI PROCEDIMENTALI E DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI		Monitorare periodicamente.

PARTE TERZA IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITA'

1. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti: l'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/20139 precisa che "*la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare*". Inoltre, il soggetto obbligato in base al presente piano può rispondere a titolo di responsabilità disciplinare per la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 (a parte la responsabilità dirigenziale se l'obbligato è un dirigente).

2. LA RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI PER OMISSIONE TOTALE O PARZIALE NELLE PUBBLICAZIONI

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009;

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; - eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. Inoltre, in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 (incarichi esterni a dirigenti, collaboratori e consulenti) D. Lgs. 33/2013, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto e l'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta. Infine, sempre secondo le prescrizioni del D. Lgs 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce, ai sensi dell'art. 46 comma 1, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a. ed è valutato ai fini della performance individuale dei responsabili. in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 (incarichi esterni a dirigenti, collaboratori e consulenti), il pagamento del corrispettivo determina

la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto e l'applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Relazione annuale RPCT

Anno 2020

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 3

3.2 Codice di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 4

3.3.1 Rotazione Ordinaria 4

3.3.2 Rotazione Straordinaria 4

3.3.3 Trasferimento d'ufficio 4

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5

3.5 Whistleblowing 5

3.6 Formazione 5

3.7 Trasparenza 6

3.8 Pantouflage 6

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6

3.10 Patti di integrità 7

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 7

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 8

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 8

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 9

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 9

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 9

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 10

9.1 Misure specifiche di controllo 10

9.2 Misure specifiche di trasparenza 10

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 12

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 13

9.5 Misure specifiche di semplificazione 14

9.6 Misure specifiche di formazione 14

9.7 Misure specifiche di rotazione 14

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 14

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80011950278
Denominazione Amministrazione: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale
Regione di appartenenza: Veneto
Classe dipendenti: da 1 a 9
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT:MAELA
Cognome RPCT: COCCATO
Qualifica: Avvocato
Posizione occupata: Consigliere dell'Ordine giusta Delibera affidamento incarico
Data inizio incarico di RPCT: 28/01/2019
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	SI
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	No	No
Incarichi extraistituzionali	No	No
Whistleblowing	SI	No
Formazione	Si	NO
Trasparenza	Si	SI
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	No	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:
....

3.2 Codice di comportamento

Il Codice di Comportamento è stato adottato, ma non è stato previsto l'aggiornamento e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura, per la seguente motivazione: le dimensioni dell'Ordine, il numero dei dipendenti, la presenza costante degli Organi eletti, l'assunzione della quasi totalità delle decisioni da parte del Consiglio

Note del RPCT:
....

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: I pochissimi dipendenti dell'Ordine svolgono tutte le attività previste secondo le necessità e le competenze in possesso

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione non ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva, per le seguenti motivazioni: il limitato numero dei dipendenti consente al Consiglio e all'Ufficio di Presidenza un diretto contatto e supervisione su tutte le attività svolte dai dipendenti che non hanno ruoli dirigenziali e/o poteri autonomi
La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:
....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni:
Le decisioni sono assunte dal Consiglio e di volta in volta vengono valutate tutte le condizioni per procedere agli affidamenti

Note del RPCT:
....

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati programmati ma non sono ancora stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing". Nell'anno in corso verrà abilitato un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:
....

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata programmata ma non è ancora stata erogata formazione sui seguenti temi: etica e dell'integrità del funzionario pubblico; contenuti del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si intendono programmare riunioni su specifiche tematiche che si sono presentate nell'anno.

Note del RPCT:
....

3.7 Trasparenza

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:
....

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
Le dimensioni dell'Ordine non prevedono allo stato figure dirigenziali

Note del RPCT:
....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
Non si sono mai verificati casi

Note del RPCT:
....

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Le dimensioni dell'Ordine e la capacità di intervenire con rapidità nell'ipotesi, allo stato hanno escluso la previsione della Commissione posto che la decisione in ogni caso dovrebbe essere assunta direttamente dal Consiglio

Note del RPCT:
....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT:
....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di trasparenza	20	20	0	100
Misure di regolamentazione	7	7	0	100
TOTALI	27	27	0	100

Note del RPCT:
....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di la piena consapevolezza da parte dell'Organo politico e dei dipendenti relativamente alla conoscenza della normativa, delle modalità di azione della PA e delle relative sanzioni
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di L'introduzione di procedure specifiche ovvero il semplice richiamo alla normativa nazionale, ha aumentato la consapevolezza della problematica
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico quali ad esempio invito ai Consiglieri di inviare il CV, la dichiarazione di incompatibilità e situazioni patrimoniali; esame contratti in essere e trasparenza nella scelta dei contraenti; integrazione della sezione trasparenza; adozione di un regolamento per l'accesso agli atti.

Note del RPCT:
....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:
....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:
....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia sufficiente per le seguenti ragioni: L'introduzione di procedure che in piccole realtà e con poco personale possono comportare un aggravio di adempimenti; l'organizzazione dell'Ordine consente un controllo diretto sulle attività

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Il Piano consente di focalizzare tutte le aree di rischio e monitorare con diversi sistemi, l'attuazione di misure di trasparenza e anticorruzione. Le

dimensioni dell'Ordine consentono un diretto costante monitoraggio

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:Sono stati mappati i possibili rischi e per ogni attività è comunque segnalata la criticità e la necessità del rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza

Note del RPCT:
....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:
....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Reclutamento e progressione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, registro praticanti, dal registro abilitati alla difesa a spesa dello Sato; Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto cliente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Opinamento parcelle e gratuito patrocinio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e assolvimento obblighi non di natura deontologica
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Servizi e forniture
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Pagamento fornitori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Conferimento di incarichi di collaborazione esterna
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Opinamento parcelle
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Recupero crediti verso iscritti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: pagamento fornitori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Incasso quote
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: provvedimenti amministrativi opinamento parcelle
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
....

9.3 *Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:
....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Conciliazione iscritto/cliente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: pratica forense
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: accreditamento eventi formativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: quota iscritti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: opinamento parcelle
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: si fa riferimento al Regolamento Nazionale CNF 6/2014
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: Liquidazione parcelle
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:
....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:
....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:
....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:
....

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Giuseppe Sacco nato a Napoli l'8 maggio 1959, C.F. SCC GPP 59E08 F839L, residente in Venezia-Mestre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, il 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Lorenzo Magrini nato a Venezia il 03.11.1981 C.F. MGRLNZ81S03L736R, residente IN Mestre (VE), Corso del Popolo 111, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Avv Federica Santinon nata a Mirano (Ve) il 28.12.1969 C.F. SNTFRC69T68F241B residente in Mira (Ve) Via Giovanni XXIII n. 159/C ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

Firmato Digitalmente da Federica Santinon - SM - Servicematica certificate

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

La sottoscritta Tiziana Ceschin, nata a Conegliano (TV) il 08.06.1977 C.F. CSC TZN 77H48 C957K, residente a Venezia in Santa Croce n. 2347, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

Tiziana Ceschin

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto MARTINA ZANCAN nato a VENEZIA il 1.5.1968 C.F. ZNCMTN68E41L736G residente VENEZIA, CANNAREGIO 5007 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Gaetano Guzzardi nato a Venezia Il 19 ottobre 1954 C.F. GZZGTN54R19L736H residente Venezia S.Marco 2542, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Marco Rigo, nato a Venezia il 22 giugno 1979 C.F. RGIMRC79H22L736V, residente a Venezia Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 9, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto AVV. FABIANA DANESIN nata a VENEZIA il 16.06.1959 C.F. DNSFBN59H56L736Z, residente in Venezia, Santa Croce n. 267, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 25 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Stocco Giuliano nato a Dolo (VE) il 25/12/1967 C.F. STCGLN67T25D325Y, residente Venezia via Bassano 81/3, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Marino De Franceschi nato a Venezia-Mestre il 13.02.1960 C.F. DFR MRN 60B13 L736S, residente in Venezia-Marghera, via Rizzardi n. 49, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021.

IN FEDE

1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Federico Cappelletti nato a Venezia il 04/07/1973 C.F. CPPFRC73L04L736N, residente in Venezia, San Polo, 2216, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

Federico Cappelletti

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto MARIO SCOPINICH nato a VENEZIA il 25.04.1964 C.F. SCPMRA64D25L736U, residente in VENEZIA, DORSODURO 2781, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

la sottoscritta LUISA LONDEI nata a Venezia il 12.07.1962 C.F. LNDLSU62L52L736O, residente in Casamazzagno di Comelico Superiore (BL) via San Lucano n. 19, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

Londei Luisa

Firmato digitalmente da Londei Luisa
Data: 2021.03.24 15:08:04 +01'00'

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto avv. **Arianna Berton** nato a Venezia il 09.10.1974 C.F. BRTRNN74R49L736Z, residente in Venezia Mestre, Riviera Marco Polo n. 11/A, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Alberto Antonio Vigani nato a San Donà di Piave il 16/12/1967 C.F. VGNLRT67T16H823F, residente in Eraclea alla via Fausta 51, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto **Matteo Giorgi** nato a **Venezia il 05.01.1969** C.F. **GRGMTT69A05L736U**, residente in **Mestre-Venezia via Rubicone n.9**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

1 Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

2 Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Eraclio Basso nato a Eraclea il 25/04/1953, C.F. BSSRCL53D25D415X, residente a Jesolo, Via N. Sauro n. 26, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto CRISTIANA CAGNIN nato a VENEZIA il 3/09/1966 C.F. CGNCSTC6L43L736R, residente VENEZIA CANNAREGIO 436, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Maela Coccato nato a Piove di Sacco (PD) il 01/08/78 C.F. CCCMLA78M41G693I, residente a Legnaro (Pd) via Vescovo, 29/e, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto **avv. Giovanni SAMBO** nato a Chioggia (VE) il 01.03.1965 C.F. SMB GNN 65C01 C638X, ivi residente in Rione S. Giacomo, 1252, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

Giovanni Sambo

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.

[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013

DICHIARAZIONE ex art. 20 D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39

Il sottoscritto Anna Pericoli nato a Mestre il 12-12-75 C.F. PRCNNA75T52L736U residente Mestre, via Perosi 18, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci e informato che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del Reg. Ue 679/2016 - e della normativa prevista per gli incarichi pubblici di cui ai D.Lgs 267/2000, 165/2001 e 39/2013, in qualità di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013[1] e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di conferimento e del relativo contratto);

b) che nei confronti del sottoscritto, alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013[2] e che annualmente presenterà analoga dichiarazione (ex art. 20, comma 2, D.Lgs 39/2013);

c) di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, dell'insorgere della causa di incompatibilità;

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

e) di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Venezia, lì 24 marzo 2021

IN FEDE

[1] Le cause di inconferibilità sono quelle riportate agli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs 39/2013.
[2] Le cause di incompatibilità sono quelle riportate agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs 39/2013